



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI**

**NOTIZIE DALL'ORDINE N. 69/2013**

**Napoli 25 Novembre 2013**

**L'OCCHIO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ANCORA SU  
EQUITALIA E SULLA LEGITTIMITA' DELLA NOTIFICAZIONE  
DI ATTI FIRMATI DAI SUOI "DIRIGENTP". ANCHE IL  
CONSIGLIO DI STATO INTERVIENE IN SUBIECTA MATERIA  
INVIANDO GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE  
RITENENDO IN ODORE DI VIOLAZIONE DELLA CARTA  
DELLE LEGGI UNA "SANATORIA" LEGIFERATA DAL  
PARLAMENTO. COME REAGIRA' EQUITALIA?**

La problematica è già a vostra conoscenza in quanto oggetto di una nostra newsletter tempo addietro. Il caso è semplicissimo: la legittimità della notifica di atti di riscossione coattiva di Equitalia e dell' Agenzia delle Entrate firmati da "Dirigenti" che, invero, tali non erano nel senso che, la promozione a Dirigente non era conseguenziale al superamento di un concorso pubblico e, pertanto illegittima!!!!

*Ergo*, la richiesta di versamento di imposta proveniva da un soggetto che, nella sostanza, risultava come "Dirigente" ma che, "formalmente", non lo era giacchè non aveva acquisito tale *status* superando un concorso.

Sarebbero ben oltre 700 questi "pseudo Dirigenti"!!

Quale valore aveva, dunque, la loro firma in calce alle cartelle ed atti equivalenti di richiesta ai contribuenti di somme di denaro? E come classificare la notificazione degli stessi?

Il tutto, lo ricorderete, era nato da una Pronuncia del TAR Lazio (*id*: N. 07636/2011) che aveva “bloccato” le nomine a “Dirigente” attribuite ad oltre 700 funzionari, senza che gli stessi l’avessero conseguita attraverso il “canonico” concorso pubblico ovvero interno. Tale pronuncia di illegittimità aveva, comunque, un altro riflesso riguardante la nullità degli atti sottoscritti dai suddetti funzionari in qualità di “Dirigenti” laddove, in effetti, non lo erano e, conseguenzialmente, la nullità delle notificazioni!!!!

Di segno analogo anche una pronuncia del TAR Messina.

Chiaramente, una *débâcle* per le Casse del Fisco anche alla luce del contenzioso che si era scatenato.

Ed ecco che, in barba al “principio” della certezza del diritto, lo Stato cerca di correre ai ripari.

Con la Legge N. 44/2012 (*id*: art. 8, comma 24) introduce una sorta di “sanatoria” convalidando gli incarichi a “Dirigente” affidati ai Funzionari pur in attesa di espletamento del concorso.

Nelle more, il giudizio sul blocco delle nomine a “Dirigente” è stato esaminato in 2° grado della Giustizia Amministrativa, vale a dire il Consiglio di Stato eccependosene la regolarità degli atti posti in essere proprio a cagione dell’intervenuta Legge N.44/2012.

Il Consiglio di Stato, con pronuncia del 18/11/2013, N. 5451, ha ritenuto che la Legge N.44/2012 violasse la Costituzione ed ha rimesso la problematica al giudizio della Corte Costituzionale.

Nel caso in cui i Giudici Costituzionali avvalorassero la tesi della violazione della Costituzione, non v’è dubbio che tutti gli atti, dalle ipoteche ai fermi amministrativi, dai pignoramenti pensioni e stipendi alle richieste varie, sarebbero nulli in quanto firmati da un “soggetto non legittimato”.

*Nelle more*, come si comporterà Equitalia? Preferirà, laddove possibile, ripetere tutti gli atti facendoli firmare da Dirigenti che tali siano formalmente e sostanzialmente?

Una cosa è certa, al di là delle ragioni dell'uno o degli altri, la certezza del diritto non può essere considerata una variabile indipendente della democrazia e delle regole.

Ubi societas, ibi ius!!!!

***Ad maiora.***

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.**

**ED/FC**